



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 16/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 9 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 29 gennaio 2026), il ricorrente contestava il diniego di risarcimento, opposto dall'impresa convenuta in relazione al sinistro n. 2026. Il ricorrente, più precisamente, riteneva che quello occorso dovesse qualificarsi come "*tamponamento indotto*", imputabile al fatto del conducente del veicolo terzo, assicurato dell'impresa, il quale avrebbe ammesso di essersi distratto seguendo il navigatore, di aver rallentato e arrestato la marcia, tentando altresì una manovra di cambio direzione in un tratto non consentito, così creando una situazione di emergenza per gli altri veicoli presenti. A supporto della propria ricostruzione dei fatti e quindi della pretesa verso l'impresa, il ricorrente versava in atti anche le fotografie allegate al verbale



redatto dalla polizia municipale, intervenuta sul luogo dell'incidente, le quali mostrerebbero il predetto veicolo a cavallo della doppia linea continua e oltre i birilli di canalizzazione.

Ciò premesso, il ricorrente richiedeva l'accertamento dell'erroneità del predetto diniego di risarcimento, nonché l'accertamento della responsabilità esclusiva o, quantomeno, prevalente del veicolo assicurato presso l'impresa convenuta, con conseguente riesame della posizione e liquidazione del danno subito.

Regolarmente costituitasi nel procedimento, l'impresa controdeduceva di aver formulato diniego risarcitorio in data 28 gennaio 2026 a seguito degli accertamenti istruttori espletati e alla luce del Verbale delle Autorità intervenute. Da quest'ultimo, in particolare, sarebbe emersa l'estraneità al sinistro oggetto di contestazione del veicolo proprio assicurato, avendo la Polizia Locale indicato quali veicoli coinvolti nell'incidente unicamente il veicolo A (FM*****) e il veicolo B (GX*****). Diversamente, il veicolo assicurato (FW*****) veniva menzionato solo in quanto presente sul posto, senza che al suo conducente venisse elevata alcuna contravvenzione.

L'impresa rappresentava come la tesi del tamponamento sostenuta dal ricorrente fosse priva di elementi probatori a sostegno, rilevando altresì che se lo stesso avesse mantenuto la distanza di sicurezza, prevista dal Codice della Strada, avrebbe senz'altro evitato la collisione, pertanto unicamente ad esso imputabile.

L'impresa concludeva dunque chiedendo all'Arbitro di dichiarare il ricorso infondato, confermando la legittimità del diniego opposto.

In sede di repliche il ricorrente ribadiva il carattere illegittimo del diniego risarcitorio espresso dalla impresa convenuta e rappresentava che l'evento dannoso fosse stato determinato da una situazione di emergenza improvvisa e non prevedibile, direttamente riconducibile alla condotta del veicolo assicurato presso la resistente. Ribadiva dunque la necessità di qualificare il sinistro occorso come tamponamento indotto, determinato dalla condotta imprudente e vietata del veicolo FW*****, con conseguente responsabilità quantomeno concorrente dello stesso.

In sede di controrepliche, l'impresa rappresentava che le osservazioni formulate dal ricorrente risultassero basate su affermazioni prive di riscontro documentale, avendo il verbale della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro – redatto sulla base di filmati di videosorveglianza, dichiarazioni dei conducenti e verifica dei danni – escluso il veicolo FW***** da quelli veicoli coinvolti nell'incidente e attribuito la responsabilità del tamponamento esclusivamente al ricorrente.

La circostanza che il veicolo assicurato si trovasse in posizione anomala rispetto alla segnaletica avrebbe integrato – a giudizio dell'impresa – al più una violazione amministrativa, non interrutiva comunque del nesso causale tra la condotta del ricorrente – mancato rispetto della distanza di sicurezza – e il danno da lui subito.

Per tutte le ragioni esposte, l'impresa chiedeva all'Arbitro Assicurativo di voler rigettare integralmente il ricorso, confermando la legittimità del diniego opposto dall'impresa e l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile al proprio assicurato.



DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la pretesa del ricorrente di ricevere indennizzo dall'impresa convenuta, in ragione della dedotta responsabilità, nella causazione di un sinistro stradale, del conducente di un veicolo terzo con essa assicurato per la R.C. Auto.

Preliminare alla trattazione del ricorso risulta, nondimeno, la questione rilevabile d'ufficio, concernente la determinatezza o meno della domanda proposta dal ricorrente, posto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), il ricorso è dichiarato inammissibile allorché *"privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste"*.

Nel caso di specie, la domanda del ricorrente, con cui questi chiede, oltre che l'accertamento dell'erroneità del diniego di risarcimento, l'accertamento della responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente del veicolo assicurato presso l'impresa convenuta, *"con conseguente riesame e liquidazione del sinistro"*, risulta non soltanto in sé generica ma soprattutto priva di elementi essenziali alla individuazione del bene della vita richiesto. Il *petitum* mediato, infatti, vale a dire il danno di cui si chiede la liquidazione, risulta non minimamente individuato né quantificato (per una fattispecie analoga cfr. *Decisione AAS, n. 490/2026,*), il che impinge peraltro con la possibilità del Collegio di apprezzare la sussistenza della propria competenza per valore, come determinata dall'art. 3, comma 4, del Decreto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA